

REGOLAMENTO INTERNO RECANTE DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

(delibera Consiglio di Istituto del 26 aprile 2010)
IN APPLICAZIONE DAL 1 SETTEMBRE 2010

Le **misure organizzative** adottate concernono la **vigilanza** degli alunni:

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche
2. Dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula
3. Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi
4. Nel corso dell'intervallo/ricreazione
5. Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni
6. Nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa
7. In riguardo ai "minori bisognosi di soccorso"
8. Nel corso visite guidate/viaggi d'istruzione
9. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero
10. Sostituzione docenti assenti
11. Suddivisione delle classi in caso di necessità
12. Norme di riferimento

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca **deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni** sino al suo ritorno.

I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Nelle situazioni in cui non sia possibile, per carenze di organico, garantire la presenza di un collaboratore per piano, l'onere di vigilanza è esclusivamente in carico ai docenti.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria accoglieranno gli alunni all'ingresso della scuola (atrio, spazi comuni); gli insegnanti di scuola secondaria di 1° grado **sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (art. 29 comma 5, CCNL Scuola 2006-2009).

All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che **presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico** che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo almeno visivo le entrate. **Gli altri collaboratori scolastici** in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Nel caso di richieste dei genitori di entrata anticipata dei figli (pre-scuola) si provvederà ad attivare il servizio mediante personale collaboratore scolastico laddove possibile, oppure mediante la collaborazione e l'intervento dell'Ente locale di riferimento.

3. Vigilanza durante i cambi di turno dei docenti

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i **collaboratori scolastici devono** favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività possibile. **I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni.**

4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata **ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora precedente alla ricreazione.**

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni. Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti. **Va concordato l'utilizzo degli spazi e/o stabilito un piano articolato di posizionamento** dei docenti che permetta il controllo su tutto lo spazio esterno. I docenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente tale piano.

5. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che **presso l'uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico** con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. Eventuali altri **collaboratori scolastici** in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Sarà cura degli insegnanti o dei collaboratori organizzare **un gruppo ordinato degli alunni che usufruiscono del pullman.** Tali alunni saranno accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico e consegnati al personale preposto dall'Amministrazione Comunale a tale mansione che li prenderà in custodia durante il viaggio.

6. Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL. L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004). **I docenti** che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa **devono assicurarsi che i propri alunni** che usufruiscono della mensa **vengano presi in carico** dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo.

7. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso".

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvati dagli Organi Collegiali e ratificate dal Decreto del Dirigente Scolastico. **Per le escursioni a piedi** nei dintorni della scuola, con finalità didattiche ricreative, per mete e con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico un consenso, unico per tutte quelle previste, da parte dei genitori, espresso e firmato sul libretto

personale o su apposito modello fornito dalla Segreteria. Per l'organizzazione delle **visite guidate** si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 15 alunni (C.M. n. 291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap o di gruppi particolarmente turbolenti, il docente referente avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori ovvero ricorrendo alla presenza straordinaria di collaboratori scolastici laddove strettamente necessario.

E' necessario acquisire il **consenso scritto da parte dei genitori**. Il giorno del viaggio dovrà essere portato **un elenco nominativo degli alunni** partecipanti distinto per classe/sezione.

Ogni alunno dovrà essere dotato di **tesserino individuale di riconoscimento** recante i dati dell'alunno, della scuola e recapiti telefonici. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, **non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni**.

9. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982)

10. Sostituzione docenti assenti

In caso di assenza di docenti per motivi di salute, non sostituiti ai sensi delle disposizioni normative, si adotteranno i seguenti criteri di priorità:

- 1) Docenti che si trovino nella condizione di dover recuperare ore
- 2) Docenti liberi o in situazione di contemporaneità (per la scuola primaria)
- 3) Docenti di sostegno sulla classe con alunno non grave
- 4) Docenti con ore a pagamento

I docenti di sostegno su alunni gravi o con problemi comportamentali verranno comunque sostituiti se assenti.

11. Suddivisione delle classi in caso di necessità (modalità)

La suddivisione delle classi andrà effettuata in tutti quei casi in cui si dovesse rendere necessaria, a causa di assenza del docente in servizio, secondo le seguenti modalità:

- 1) I docenti coordinatori di sede provvederanno a suddividere la classe scoperta in gruppi fissati nel numero e nei componenti, da 2 a 4 alunni, con l'avvertenza di non superare il numero di 30 alunni per classe accogliente. In caso di esigenze tali che comportino la creazione di gruppi più numerosi, ci si dovrà avvalere di spazi più ampi e idonei ad accogliere gli alunni.
- 2) La composizione dei gruppi e l'elenco preciso delle classi in cui inserire uno o più gruppi di alunni (con priorità per le classi parallele) verrà consegnata, a cura del docente coordinatore, ai collaboratori scolastici, perché essi accompagnino i gruppi di alunni formati nelle classi di destinazione.
- 3) La suddivisione degli alunni della classe scoperta fra le altre classi della scuola ha valenza di disposizione di servizio, alla quale i docenti delle classi accoglienti non possono sottrarsi. Si richiama, a tal proposito, la sentenza della Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, citata in premessa, che ribadisce come l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.
- 4) Sul registro della classe accogliente deve essere annotata la presenza degli alunni inseriti, in modo da avere chiara la situazione in caso di emergenza o evacuazione